

Impugnazione proposta il 3 dicembre 2012 da J avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012, J/Parlamento europeo, T-160/10

(Causa C-550/12 P)

(2013/C 32/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: J (rappresentante: A. Auer, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede:

— l'annullamento totale della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 27 settembre 2012, nella causa T-160/10, da pronunciare con la seguente formulazione: «La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 27 settembre 2012, Alois Mayr/Parlamento europeo, T-160/10, è interamente annullata. Il Parlamento europeo è condannato alle spese».

Nel caso in cui l'impugnazione sia dichiarata fondata:

— l'accoglimento totale del ricorso di primo grado diretto all'annullamento della decisione della commissione per le petizioni del Parlamento europeo del 2 marzo 2010, con la quale è stata respinta la petizione n. 1673/2009 presentata dal ricorrente il 19 novembre 2009;

— la condanna del Parlamento europeo alle spese relative al procedimento di primo grado;

in eventuale

— il rinvio della causa dinanzi al Tribunale per una nuova decisione.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale non avrebbe riconosciuto, erroneamente, alcuna violazione dell'obbligo di motivazione da parte della commissione per le petizioni nel dichiarare l'irricevibilità della petizione del ricorrente. Il ricorrente, nella sua petizione, avrebbe espressamente lamentato la violazione del diritto di proprietà nonché una violazione della direttiva 2004/48/CE⁽¹⁾ da parte di autorità austriache. Nella dichiarazione di irricevibilità della petizione detta commissione non avrebbe esaminato tali violazioni della normativa, concretamente indicate, cosicché al ricorrente non sarebbe stato possibile comprendere i motivi per i quali il Parlamento europeo considera irricevibile la sua petizione.

Il Tribunale avrebbe inoltre commesso un errore di diritto nel concludere che le azioni delle autorità austriache non avrebbero avuto alcun nesso con l'applicazione del diritto dell'Unione. Al ricorrente sarebbero stati sequestrati documenti protetti dal diritto autore da parte di autorità austriache, senza che lo stesso ricevesse, al riguardo, un risarcimento. Pertanto sarebbe stato leso il diritto di proprietà (intellettuale) del ricorrente, nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/48/CE.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45), rettificata (GU 2004 L 195, pag. 16 e GU 2007 L 204, pag. 27).

Impugnazione proposta il 3 dicembre 2012 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 4 ottobre 2012, causa T-215/10, Repubblica ellenica/Commissione

(Causa C-552/12 P)

(2013/C 32/13)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias e E. Leftheriotou, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— La Repubblica ellenica chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di accogliere la presente impugnazione annullando integralmente la sentenza impugnata del Tribunale, secondo quanto più specificamente esposto, e di condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

— Quanto alle rettifiche nel settore del cotone, e in particolare quanto alla compatibilità del regime degli aiuti alla produzione del cotone con il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), la Repubblica ellenica deduce i seguenti motivi di annullamento:

— Violazione del diritto dell'Unione: erronea interpretazione e applicazione degli articoli 6, 7 e 17 del regolamento (CE) n. 1051/2001, nonché dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, lettere c), e e), del regolamento (CE) 1591/2001; motivazione insufficiente; violazione del principio di proporzionalità.

- Violazione del diritto dell'Unione: erronea interpretazione e applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 del regolamento 1051/2001; motivazione insufficiente e contraddittoria.
- Quanto alle misure in materia di ambiente, vengono dedotti i seguenti motivi di annullamento:
 - Violazione del diritto dell'Unione: erronea interpretazione e applicazione degli orientamenti e del principio di proporzionalità; difetto di motivazione.
 - Violazione del diritto dell'Unione: erronea interpretazione e applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento 1051/2001 e dell'articolo 1 dei regolamenti (CE) nn.1123/2009, 903/2005 e 871/2006; motivazione insufficiente.
 - Violazione dei diritti della difesa; motivazione insufficiente.
- Quanto alle rettifiche nel settore dello sviluppo rurale, si fa valere quanto segue:
 - erronea interpretazione e applicazione di quanto disposto dall'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1663/1995, unitamente ad una motivazione insufficiente e/o contraddittoria.
- Quanto alle rettifiche nel settore degli aiuti agli indigenti, la Repubblica ellenica deduce il seguente motivo di annullamento:
 - erronea interpretazione e applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3149/92; motivazione insufficiente e/o contraddittoria; violazione del principio di proporzionalità; erronea interpretazione e applicazione delle norme in materia di equità processuale e di equa ripartizione dell'onere della prova; irregolarità nel corso della procedura dinanzi al Tribunale che ledono gli interessi della Repubblica ellenica.

Impugnazione proposta il 30 novembre 2012 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 20 settembre 2012, causa T-169/08, DEI/Commissione

(Causa C-553/12 P)

(2013/C 32/14)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Th. Christoforou e A. Antoniadis; avvocato: A. Oikonomou)

Altre parti nel procedimento: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou (DEI), Repubblica ellenica, Energeiaki Thessalonikis AE, Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (HE & DSA)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare integralmente la sentenza del Tribunale del 20 settembre 2012 nella causa T-169/08.
- Emettere una sentenza definitiva sulla controversia qualora si ritenga che lo stato degli atti lo permetta.
- Condannare la DEI a sostenere le proprie spese nonché quelle della Commissione in entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

- Con il primo motivo di impugnazione, la Commissione fa valere che la sentenza del Tribunale impugnata è incorsa in errore di diritto per quanto riguarda l'interpretazione e l'applicazione del combinato disposto degli articoli 86, n. 1, CE e 82 CE, come interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Inoltre, il Tribunale ha applicato erroneamente i due articoli suddetti ai fatti relativi al caso di specie, il che costituisce altresì qualificazione e interpretazione errata delle prove e interpretazione errata del fondamento della decisione della Commissione impugnata. Le considerazioni del Tribunale si basano anche su una motivazione inesatta, incompleta e insufficiente, alterano e interpretano erroneamente le prove e snaturano il fondamento della decisione della Commissione impugnata, in quanto tale decisione ha dimostrato che i provvedimenti statali di cui trattasi, adottati dalla Repubblica ellenica, hanno inciso sulla struttura del mercato e hanno provocato disparità di opportunità nel mercato della lignite, consentendo conseguentemente alla DEI, impresa pubblica, di estendere la sua posizione dominante dal mercato primario di fornitura della lignite al mercato secondario all'ingrosso della fornitura di elettricità in Grecia, ostacolando l'ingresso sul mercato di nuovi concorrenti.
- Ad avviso della Commissione, la sentenza impugnata è errata anche in quanto ha trascurato interamente il fatto che la decisione della Commissione impugnata ha dimostrato che l'accesso privilegiato della DEI alla lignite, mantenuto mediante i provvedimenti statali in esame anche in seguito alla liberalizzazione del mercato dell'elettricità in Grecia, nonché in seguito alla creazione di un mercato all'ingrosso della fornitura di elettricità nel maggio 2005, aveva conseguentemente inciso sulla struttura del mercato a causa delle disparità di opportunità, creando in tal modo una situazione nella quale, con il semplice esercizio dei suoi diritti quasi monopolistici di sfruttamento della lignite, la DEI era in grado di estendere la sua posizione dominante dal mercato primario a quello secondario. In tal modo, la DEI è stata indotta a un comportamento abusivo sul mercato secondario suddetto, limitando o escludendo l'ingresso di nuovi concorrenti (v., segnatamente, le sentenze della Corte nelle cause Raso, GB-Inno-BM, Connect Austria, Dusseldorp, CBEM e MOTOE). L'estensione e il mantenimento della posizione dominante